

I CHIARIMENTI AI LETTORI

La residenza decide le tasse per gli italiani all'estero

► In allegato

Imposte, la residenza fissa le regole

Redditi tassabili (con successivo «credito») non solo nello Stato in cui vengono prodotti

IL QUESITO



Sono una cittadina italiana, iscritta all'anagrafe italiana, ma che negli ultimi anni ha vissuto costantemente "in bilico" tra l'Italia e gli Stati Uniti, avendo interessi di tipo sia economico che personale in entrambi i Paesi. Starei ora valutando l'opportunità di cessare questa frequente serie di spostamenti da una parte all'altra dell'Atlantico, trasferendomi definitivamente negli Stati Uniti. Vorrei dunque capire quali sono gli effetti,

sotto un profilo fiscale italiano, di un eventuale trasferimento della residenza fiscale all'estero, tenuto conto che - oltre a essere proprietaria di un immobile sia in Italia sia negli Usa, ho maturato il diritto a ricevere un assegno mensile dalla Social Security (la pensione statunitense) e, peraltro, dispongo anche di alcuni investimenti finanziari (azioni e altri titoli) depositati presso un intermediario italiano.

R.P. - MILANO

LE ECCEZIONI

Disposizioni interne e convenzioni possono limitare l'imponibilità a un solo Stato: è il caso dei capital gain e delle pensioni

TRA I DIRITTI «PERDUTI»

Vengono meno la possibilità di ricorrere a un medico di base e l'acquisto dei medicinali con il versamento del solo ticket

OLTRE FRONTIERA

Gli iscritti all'Aire, residenti all'estero a tutti gli effetti, pagheranno in Italia solo per i redditi prodotti nel nostro Paese

Fabrizio Cancelliere

Il principio della *world-wide taxation*, stabilito dall'articolo 3 del Tuir (Dpr 917 del 1986), prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato sono imponibili tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. In senso contrario, per le persone fisiche residenti all'estero, sono imponibili in Italia solo i redditi prodotti sul territorio nazionale, come vengono elencati all'articolo 23 del Tuir.

Per essere considerato fiscalmente residente all'estero, secondo l'articolo 2 del Tuir, un cittadino italiano deve risultare - per la maggior parte del periodo d'imposta - non iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato,

secondo i criteri fissati dal Codice civile (si veda la scheda sulle "parole chiave"). In via speculare, i redditi di fonte estera percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia potrebbero concorrere alla tassazione anche nello Stato in cui questi redditi sono prodotti, con il conseguente rischio di una potenziale doppia imposizione. Al fine di limitare questo fenomeno, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati interessati (quello di residenza del contribuente e quello della "fonte" del reddito), oppure, qualora neanche tali strumenti riescano ad annullare il duplice pagamento dell'imposta, è possibile ricorrere al *foreign tax credit*, previsto dall'articolo 165 del Tuir. Le stesse convenzioni prevedono, peraltro, specifici strumenti utili per risolvere i casi di doppia residenza fiscale (le *tie-breaker rules*); condizione, quest'ultima, che a ben vedere potrebbe riscontrarsi anche nel caso descritto dal quesito, tenuto conto della con-



temporanea presenza di legami economici ed affettivi con entrambi i Paesi.

Al riguardo bisogna evidenziare quali possono essere i principali effetti derivanti dall'acquisizione, o dalla perdita, dello "status" di soggetto fiscalmente residente in Italia.

La prima considerazione è legata alla tassazione di tutti i redditi ovunque prodotti, conseguente al mantenimento della residenza in Italia. Se la scelta è irrilevante per i redditi di fonte italiana, non lo è per i redditi di fonte straniera, che - in caso di trasferimento della residenza nello Stato estero - sarebbero tassati solo in quest'ultimo e non anche in Italia. È il caso dell'immobile detenuto negli Stati Uniti, comunque tassabile in capo al proprietario residente in Italia, salvo il diritto al credito per le imposte estere.

In senso contrario, in presenza di redditi di fonte italiana, come i titoli detenuti presso l'intermediario nazionale, è il trasferimento all'estero che può generare un fenomeno di doppia tassazione.

Questo rischio non si corre, invece, per i redditi che - per disposizione interna o per effetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni - sono tassabili solo in uno dei due Stati: in base al modello Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), tale condizione, da verificare caso per caso, si riscontra ad esempio per i *capital gain*, che sono tassati solo nello Stato di residenza (anche se generati dalla vendita di beni esistenti nell'altro Stato) o per i redditi da pensione. In contropartita, va notato che la residenza fiscale comporta il mantenimento di benefici fiscali - in termini di deduzioni o detrazioni - in alcuni casi non spettanti in capo ai non residenti (salvo per i cosiddetti non residenti "Schumacker", a proposito dei quali si veda l'articolo a parte): quelli più evidenti so-

no rappresentati dalla esenzione ai fini Imu per l'abitazione principale e dalla detrazione sugli interessi passivi relativi a un eventuale mutuo gravante sull'immobile italiano (salvo che continui a essere utilizzato come dimora dai familiari).

Peraltro, la residenza fiscale comporta obblighi ulteriori, tra cui il monitoraggio fiscale dei beni e degli investimenti detenuti all'estero, e un ulteriore prelievo fiscale ai fini delle imposte indirette su tali beni (Ivite, imposta sul valore degli immobili all'estero, e Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) oppure in caso di donazione o successione "mortis causa". Per queste ultime imposte, infatti, opera un criterio analogo a quello previsto ai fini reddituali, vale a dire su base mondiale per il donante o il "de cuius" residente in Italia al momento della donazione o della morte.

A prescindere dalle valutazioni fattuali, la residenza fiscale non rappresenta una condizione che può essere liberamente gestita dal contribuente, quanto piuttosto una conseguenza di uno stato di fatto che discende da elementi formali (l'iscrizione all'Aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero) ma anche sostanziali, come il trasferimento del domicilio o della residenza. È dunque necessario che il trasferimento sia effettivamente supportato da motivazioni extra-fiscali e trovi riscontro nella situazione specifica. Non è un caso che il fenomeno del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale da parte di soggetti residenti, così come della mancata regolarizzazione della residenza italiana da parte dei non residenti, sia stato apertamente indicato dall'agenzia delle Entrate come una delle principali aree di controllo nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale (circolare 25/E/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punto per punto		LA SOLUZIONE
<p>DUE PRELIEVI, UN CREDITO</p> 	<p>IL CASO</p> <p>Sono residente in Italia, dove vivo con la mia famiglia, ma - oltre ai redditi di fonte italiana - percepisco anche redditi di fonte estera. Data la situazione, devo tassare in Italia solo i redditi qui percepiti o anche i redditi stranieri? Assume rilevanza la circostanza che questi ultimi abbiano già subito un prelievo fiscale nello Stato estero?</p>	<p>Per le persone fiscalmente residenti in Italia vige un principio di tassazione su base mondiale (in inglese "worldwide taxation"), secondo il quale la tassazione si applica su tutti i redditi percepiti, sia in Italia che all'estero. In caso di contemporanea tassazione all'estero, si può ricorrere al "foreign tax credit" (il credito per le imposte pagate all'estero).</p>
<p>LA FAMIGLIA IN ITALIA</p> 	<p>A seguito di trasferimento all'estero per motivi di lavoro, mi sono iscritto all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), ma la mia famiglia continua a vivere in Italia, dove io stesso torno ogni fine settimana. Sono da considerare fiscalmente residente all'estero, con la conseguenza che il reddito da lavoro sarà tassato solo all'estero e non in Italia?</p>	<p>La risposta è negativa, in quanto l'iscrizione all'Aire è condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerati fiscalmente residenti all'estero. Infatti, occorre che il contribuente abbia all'estero anche il domicilio o la residenza secondo i criteri indicati dal Codice civile (circostanza difficilmente integrabile se il nucleo familiare resta in Italia).</p>
<p>LA TEMPSTICA ALL'ANAGRAFE</p> 	<p>Mi sono trasferito all'estero per motivi di lavoro a giugno 2014 e mi sono iscritto all'Aire nel luglio 2014. Ai fini fiscali, posso considerarmi residente all'estero per l'intero 2014? In caso contrario, posso ritenermi fiscalmente residente in Italia solo per il periodo dell'anno anteriore al trasferimento?</p>	<p>Per essere considerati fiscalmente residenti all'estero, l'iscrizione all'Aire deve riscontrarsi per almeno 183 giorni nell'anno. Non è prevista l'ipotesi di un periodo d'imposta frazionato ai fini della residenza (salvo che in alcune specifiche convenzioni siglate dall'Italia, come con la Germania).</p>
<p>LE ALTERNATIVE PRATICABILI</p> 	<p>A seguito dell'iscrizione all'Aire avvenuta ad agosto 2014, risulterebbe essere fiscalmente residente sia in Italia (per la regola dei 183 giorni trascorsi nell'anno prima del trasferimento) sia nello Stato estero, sulla base della normativa fiscale in vigore. Come posso risolvere la questione ed evitare di essere tassato "worldwide" in entrambi gli Stati?</p>	<p>Si può fare ricorso alle "tie-breaker rules" previste nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevedono una serie di criteri per determinare quale dei due Stati contraenti debba prevalere nel considerare residente il contribuente (nell'ordine, abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità).</p>
<p>I REDDITI «STRANIERI»</p> 	<p>Sono residente in Italia e percepisco redditi di fonte straniera derivanti da un cessato impiego (in altre parole, una pensione) e dal possesso di un immobile situato all'estero. Sono tassati esclusivamente nel mio Paese di residenza, vale a dire in Italia, a prescindere dalla tipologia di reddito che vado a conseguire?</p>	<p>Le disposizioni convenzionali, in genere, prevedono che i redditi derivanti dal cessato impiego, anche se svolto all'estero, sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percettore (regole diverse si applicano per le pensioni pubbliche). Al contrario, per i redditi immobiliari, è possibile una tassazione concorrente tra lo Stato in cui si trova l'immobile e quello di residenza del proprietario.</p>
<p>GLI INTERESSI DEL MUTUO</p> 	<p>Successivamente al trasferimento della mia residenza all'estero, ho mantenuto la proprietà di un immobile situato in Italia, che intendo concedere in comodato ai miei familiari. Ho comunque diritto a fruire del beneficio della detrazione fiscale per gli interessi passivi da me pagati sul mutuo che avevo a suo tempo stipulato per l'acquisto di questo immobile?</p>	<p>Il diritto alla detrazione per gli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificato il cambiamento di residenza. Tuttavia, il beneficio non si perde se l'immobile è utilizzato come dimora abituale dei familiari, cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.</p>

ATTENTI A...



PRESUNZIONE A DUE VIE

Nel caso di trasferimento della residenza fiscale nei "paradisi fiscali" (Dm 4 maggio 1999) opera una presunzione relativa, secondo cui il trasferimento non è efficace nei confronti del Fisco, salvo prova contraria da parte del contribuente. La recente sentenza 21438 della Cassazione ha espresso l'interessante principio secondo cui tale presunzione opera anche se "a svantaggio" del Fisco: il contribuente potrà, dunque, continuare a considerarsi fiscalmente residente in Italia, se da ciò gli deriva un vantaggio (ad esempio minori ritenute sui dividendi) e sarà eventualmente il Fisco a dover provare il contrario.

LA NOVITÀ IN ARRIVO

Non residenti tassabili se producono in Italia il 75 per cento del reddito

La legge europea 2013-bis, approvata in via definitiva alla Camera il 21 ottobre 2014 (e in corso di pubblicazione), ha apportato alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti fiscalmente residenti all'estero che producono la maggior parte del loro reddito in Italia, riconoscendo loro il diritto alle deduzioni e detrazioni finora previste per i residenti. Questa modifica si è resa necessaria per agevolare la chiusura della procedura d'infrazione, avviata nei confronti dell'Italia (comunicazione 2013/2027), in ragione della incompatibilità, con la normativa Ue, del regime fiscale italiano applicabile ai "non residenti Schumacker". Definizione, quest'ultima, mutuata dalla Corte Ue (causa 279/1993 del 14 febbraio 1995, riguardante il signor Schumacker, cittadino tedesco fiscalmente residente in Belgio i cui redditi erano prodotti principalmente in Germania). Secondo la Corte, questo soggetto poteva fruire delle agevolazioni riconosciute agli altri lavoratori residenti in Germania. Sulla base di tale principio, la nuova sotto-categoria di "non residenti" riguarda tutte le persone che, fiscalmente residenti in uno Stato della Ue o in uno aderente all'accordo sul See-Spazio economico europeo (che comprende anche Norvegia e Islanda), producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso nel territorio dello Stato. La modifica è stata realizzata aggiungendo all'articolo 24 del Tuir il comma 3-bis, in base al quale l'imposta è applicata secondo le regole previste dagli articoli da 1 a 23 del Tuir (previste per i soggetti fiscalmente residenti), «a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza». Così i non residenti (purché Ue o See) potranno fruire – ad esempio – delle detrazioni per carichi di famiglia. La nuova disposizione si applica già a partire dal 2014.

LE PAROLE CHIAVE

Aire

Anagrafe degli italiani residenti all'estero, cui sono tenuti a iscriversi coloro che hanno stabilito la dimora abituale all'estero, fatta eccezione per i trasferimenti temporanei (non oltre i 12 mesi) o per occupazioni stagionali.

Domicilio

Il luogo in cui si fissa la sede principale di affari e interessi, anche morali e familiari (articolo 43, comma 1, del Codice civile), da valutare più su aspetti economici e sociali che sulla presenza fisica.

Foreign tax credit

Credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, da scomputare dall'imposta italiana, in misura pari alla quota dell'imposta stessa corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo italiano, previsto dall'articolo 165 del Tuir.

Modello Ocse

Schema-tipo di convenzione contro le doppie imposizioni su reddito e patrimonio rilasciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, preso come riferimento dagli Stati per la stesura del testo di convenzioni bilaterali.

Residenza

Luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43, comma 2, del Codice civile). Non rileva solo l'abituale e volontaria dimora in un luogo ma anche l'intenzione di abitarvi stabilmente, desumibile dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali.

Tie-breakers rules

Serie di indicatori elencati – secondo una scala gerarchica – nell'articolo 4 del modello Ocse (generalmente riproposti nei testi delle convenzioni tra gli Stati), per risolvere i casi di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità.

World wide taxation

Principio della tassazione su "base mondiale", applicato in genere dagli Stati a fiscalità evoluta per la tassazione dei soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, in relazione ai quali la tassazione di tipo personale si applica sui redditi ovunque prodotti.